

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Aggiornamento del 29/07/2026

1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente. Il comma 201 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (che modifica l'art.8, comma 4, del d.lgs. n. 252/2005), in vigore dal 1° luglio 2026 ma che retroattivamente fa riferimento all'intero anno, ha aumentato il *plafond* di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e/o integrazioni, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui)¹.

Con Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo del *plafond*, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di "prima occupazione", non rilevando se l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente, e che, ai fini della determinazione dell'ulteriore *plafond*, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni nei quali non sussisteva il presupposto della condizione di "lavoratore di prima occupazione".

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000(aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente

¹ Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27/12/2011.

comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

2. FASE DI ACCUMULO: regime fiscale del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
- quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia.

Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti, purché gli investimenti qualificati² in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

² Le parole "investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati".

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: regime fiscale delle prestazioni

Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni:

È fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché degli eventuali redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile), del credito di imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel 2016 in attività di carattere finanziario di medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati” o da PIR.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Si precisa che la tassazione applicata alle varie forme di liquidazioni risponde al principio del pro-rata temporis; pertanto, il regime fiscale applicato è quello in vigore al momento di maturazione del montante accumulato.

N.B. Per tutte le forme di liquidazioni soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento che viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo fino ad un massimo di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%) si considerino le precisazioni che seguono in merito alla definizione di “periodo di partecipazione”.

Definizione di “periodo di partecipazione”:

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

N.B. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Per dimostrare l'anzianità complessiva occorre far riferimento ad una attestazione formale dell'iscrizione

perdurante rilasciata dal fondo presso cui è aperta altra posizione di previdenza complementare avente data di iscrizione anteriore.

A - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale e altre prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo. Si precisa che lo scomputo della componente finanziaria non opera in favore di coloro che, risultando assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, optano per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale (vd. paragrafo "Possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i "vecchi iscritti").

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

La parte di prestazione in capitale riferibile ai rendimenti di natura finanziaria maturati fino al 31 dicembre 2000 da un c.d. vecchio iscritto (aderente assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 12,50%. La restante parte imponibile di prestazione in capitale riferibile al montante accumulato fino 31 dicembre 2000 da un c.d. vecchio iscritto sarà soggetta a tassazione separata con applicazione della stessa aliquota calcolata dal datore di lavoro ai fini della tassazione del trattamento di fine rapporto.

Prestazioni in forma di rendita vitalizia

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a tassazione progressiva IRPEF.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50% (per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione della nuova aliquota del 26% rispetto all'aliquota del 20% in vigore dal 01/01/2012 al 30/06/2014, a quella del 12,50% in vigore fino al 31/12/2011 e il regime di scomputo dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed equiparati si rinvia alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in

capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto di pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale). Tale tassazione si applica anche ai riscatti erogati agli eredi o beneficiari in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, nella misura del 50%, 60%, 80% o del 100%, sono assoggettate a imposizione progressiva per la parte corrispondente ai contributi dedotti dal 2001 al 2006 e a tassazione separata per la parte corrispondente ai contributi dedotti fino al 2000.

B - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Prestazioni alternative alla rendita vitalizia

Rendita a durata definita e prelievi liberamente disponibili:

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Erogazione frazionata:

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

Prestazioni in forma di rendita vitalizia

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento

diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, nella misura del 50%, 60%, 80% o del 100%, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23%.

C - Regime fiscale altre casistiche

RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata di cui all'art.11, comma 4, D.lgs 252/2005)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Possibilità di liquidazione in capitale al 100% per i “vecchi iscritti”

L'articolo 10, comma 10 dello Statuto di fissa la seguente regola: “L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Viene pertanto confermata per i “vecchi iscritti” la possibilità, già prevista per tali soggetti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa, quindi, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007). In tal caso, trova applicazione sull'intera prestazione il regime tributario vigente fino al 2006.

Imposta di successione

Con riferimento all'imposta di successione (ripristinata per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dall'articolo 1, commi 77, 78 e 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18/12/2007, ha chiarito che le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall'applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

4. COMUNICAZIONI DEGLI ADERENTI

Contributi non dedotti: entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. La ricezione, da parte del Fondo, della comunicazione in questione in via preliminare alla richiesta di liquidazione integrale della posizione individuale accantonata presso il Fondo, è condizione indispensabile per poter scomputare dall'imponibile l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Contributi reintegratori con effetto fiscale: entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono versati contributi reintegratori ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi reintegratori di una determinata anticipazione oltreché il regime fiscale relativo a tali contributi reintegratori. Nelle ipotesi che l'aderente abbia beneficiato del credito di imposta sui contributi reintegratori, lo stesso aderente ha l'onere di conservare la documentazione attestante il riconoscimento del credito d'imposta: la certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute fiscali applicate

(Modello CUD dell'anticipazione reintegrata) oltreché copia della comunicazione presentata al Fondo Pensione di versamento di contributi reintegratori e relativo regime fiscale.

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (*i.e. credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato*) riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al montante maturato post 01/01/2007 (M3) e le somme corrisposte dall'iscritto al Fondo Pensione che siano eccedenti il limite di € 5.300. In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

Contributi da premio di risultato: i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro.

Tfr pregresso (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2008):

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

Con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 è stato affermato, nonostante la normativa introdotta dal decreto n. 252 non contenga previsioni espresse al riguardo, che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1° gennaio 2007.

La medesima circolare ha espresso l'avviso che le previsioni dell'articolo 19, comma 4, del Tuir - secondo il quale non costituiscono anticipazioni gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche - in assenza di modifiche normative espresse continuino a trovare applicazione tanto in relazione al TFR maturando che a quello già maturato eventualmente devoluto.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la predetta legge finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione.

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Esempio

Data di iscrizione al fondo pensione 1° gennaio 2003 TFR conferito (50% del TFR complessivo) 100.000 di cui:

1. TFR accumulato fino al 31 dicembre 2000: 60.000
2. TFR accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: 40.000

Tali importi concorreranno a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo ante 2001 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni

pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

Si precisa che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

5. CERTIFICAZIONI FISCALI DELL'AZIENDA E DEL FONDO

Contribuzione versata dall'azienda: La contribuzione versata dal sostituto d'imposta e per la quale è stata applicata la deducibilità in busta paga, viene riepilogata nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro nell'anno successivo e comunicata mediante trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, entro la scadenza di legge (generalmente nel mese di marzo).

Contribuzione versata non per il tramite del sostituto di imposta: Il fondo riepiloga in un'attestazione i versamenti ricevuti sui conti correnti del fondo dal 1° gennaio al 31 dicembre e abbinati nelle posizioni degli aderenti a titolo di contribuzione volontaria, contribuzioni in favore di soggetti fiscalmente a carico e reintegro anticipazione e trasmette all'amministrazione finanziaria la "Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 252 del 05/12/2005", entro la scadenza di legge (generalmente nel mese di febbraio/marzo). Il contribuente, sulla base dei giustificativi in proprio possesso, ha comunque la possibilità di modificare quanto indicato dall'Amministrazione

Eventuali importi versati nell'anno di riferimento ma ricevuti dal fondo nell'anno successivo o che alla data di produzione del flusso risultano ancora non riconciliati, non potranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate e quindi non verranno indicati nella dichiarazione dei redditi "precompilata" relativa all'iscritto. Si ricorda che il contribuente, sulla base dei giustificativi in proprio possesso, ha comunque la possibilità di modificare quanto indicato dall'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dei redditi precompilata. Si segnala inoltre che per gli aderenti che hanno contributi di previdenza complementare presenti nella CU prodotta dal datore di lavoro, il dato dei contributi versati non per il tramite del sostituto di imposta è riportato nel foglio informativo (disponibile tra i documenti collegati alla dichiarazione precompilata) e non direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Imposte sulle prestazioni erogate: Il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, provvede a inviare agli aderenti entro la scadenza di legge (generalmente nel mese di marzo) la Certificazione Unica – Modello CU "sintetica", che attesta le ritenute effettuate sulle prestazioni erogate nell'anno precedente.

Contestualmente trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello CU "ordinaria", contenente la totalità dei dati fiscali da dichiarare all'Amministrazione Finanziaria. Qualora la certificazione riguardi redditi dichiarabili mediante dichiarazione precompilata, l'aderente è tenuto a conguagliare quanto trattenuto a titolo di acconto ad opera del Fondo pensione (punti 1 e seguenti del Modello CU) con gli altri redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso dell'anno.

Gli aderenti che hanno ottenuto un'erogazione a titolo di anticipazione o che hanno cessato il rapporto di lavoro e sono usciti dalla Forma Pensionistica ottenendo un'erogazione con reddito non dichiarabile mediante dichiarazione precompilata (c.d. "tassazioni separate" o "tassazione a ritenuta a titolo d'imposta") non devono effettuare ulteriori adempimenti fiscali a seguito dell'erogazione ricevuta.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI			
	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
Prestazioni pensionistiche			
In forma di rendita vitalizia	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)
In forma di capitale/rendita a durata definita/prelievi liberamente determinabili	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Erogazione frazionata	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari dei vecchi iscritti tassati al 12,50%)	Tassazione separata	Aliquota dal 20% fino al 15%
Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione “vecchio” iscritto	Tassazione separata (rendimenti assicurativi o finanziari tassati al 12,50%)	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione	Tassazione separata con doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo Pensione
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)			
RITA	Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria)		
Anticipazioni			
Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%
Riscatto parziale (fiscalmente agevolato)			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 12 mesi ma < 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Mobilità	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI			
	Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria con cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
CIG ordinaria/straordinaria azero e della durata minima di 12 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto totale (fiscalmente agevolato)			
Cessazione lavoro per causa dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione > 48mesi	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota dal 15% fino al 9%
Cessazione lavoro per causa non dipendente dalla volontà delle parti con inoccupazione >48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Invalità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto per premorienza	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota dal 15% fino al 9%
Riscatto totale o parziale per perdita dei requisiti			
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenz., ecc..)	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%
Ex art. 14 c.5, d.lgs 252/2005 con cessazione lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento ecc..)	Tassazione separata	Tassazione separata	Aliquota del 23%